

Cittaducale (RI), 8 giugno 2023

Preg.mo On. Prof. Sergio **MATTARELLA**
Presidente della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale,
00187 Roma - Piazza del Quirinale -
protocollo.centrale@pec.quirinale.it;

1

Oggetto: Con la scusa di regolare la siccità il Parlamento introduce gli OGM sul territorio italiano. Resta come unica difesa degli interessi nazionali il Presidente della Repubblica.

Suscita forte impressione ed un grande sgomento leggere il dettato del 4° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE sugli OGM, tutt’ora vigente, per il quale: **“Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri: gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili”, in parallelo con il dettato dell’articolo 9bis** contenente **“Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria”** (approvato dal Senato il 31 maggio 2023) del DDL, n. 660 “di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39”, c. d. “decreto siccità” (G. U. n. 88 del 14 aprile 2023, scadenza 13 giugno 2023), che recita:

“ 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo... “, ovvero i **nuovi NBT e/o TEA**, che la Corte di Giustizia Ue, con sentenze del 25 luglio 2018, causa C-528/16 e del 7 febbraio 2023, causa C-688/21, ha parificato agli OGM (soggetti come tali alla disciplina degli stessi), quando risultino privi di una lunga tradizione di sicurezza come previsto dal 17° “considerando” della Direttiva in parola, perché, sempre secondo la richiamata Corte, **“I rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (ossia i nuovi NBT e assimilati) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM**

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

tramite transgenesi, in quanto la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell'introduzione di un gene estraneo nell'organismo (transgenesi) in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo ed in quantità non paragonabili a quelle risultanti dall'applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi".

*"Sicchè (sempre per la Corte indicata), considerati tali rischi comuni, escludere dall'ambito di applicazione della direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l'obiettivo della direttiva stessa consistente nell'evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente e violerebbe il principio di precauzione della direttiva che mira ad attuare. **Ne consegue che tale direttiva 2001/18/CE sugli OGM si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione dovendosi ritenere non applicabile agli stessi solo quando si possa dimostrare la presenza di una lunga tradizione di sicurezza fitosanitaria e ambientale** (ved. la sentenza cit., in particolare i nn. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54)".*

Conferma e precisa, in merito, la Corte citata (con la sentenza del 7 febbraio 2023, causa C-688/21):

*"Gli organismi ottenuti mediante l'applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo **e con una lunga tradizione di sicurezza**, relativa a tali applicazioni, sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva (ved. comunicato stampa della Corte di Giustizia Ue n. 22/23, del 7 febbraio 2023)".*

Quello, tuttavia, che risulta ancora più grave non è tanto il fatto di ignorare le normative vigenti e le sentenze della Corte di Giustizia, **vincolanti**, quanto quello di dimenticare totalmente l'attività svolta dal Governo sulla irreversibilità dell'inquinamento delle aree agricole provocate dagli OGM (e prodotti analoghi).

Ci si riferisce alle dichiarazioni, rese, **"in sede di indagine conoscitiva sugli OGM"**, in data 3 giugno 2003, alla IX Commissione Agricoltura del Senato, dal professor Paolo Sequi (Direttore dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle piante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e dalla dott.ssa Anna Benedetti (Direttrice della Sezione di Nutrizione Azotata).

In particolare, il prof. Sequi riferiva che i risultati avevano posto **"in evidenza il fatto che il DNA rilasciato dalle radici delle piante geneticamente modificate può essere assorbito dalle argille per periodi di tempo indefiniti; si è verificato un limite temporale di sette anni, ma se si comporta come altri componenti, ad esempio gli enzimi del suolo che conosciamo, si può parlare di periodi di tempo indefiniti, quasi geologici. Ciò significa che una pianta geneticamente modificata può lasciare tracce del suo corredo genetico nel suolo e quindi trasmettere i caratteri modificati ad altre piante"**.

Precisava, ancora, il professor Sequi che: **"L'importanza dello studio sul suolo può essere desunto dalla considerazione che le biomasse viventi all'interno del suolo, in un Paese come**

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

l'Italia sono dieci volte superiori alle biomasse animali e umane che vivono sopra il suolo (sono inferiori soltanto alla vegetazione). Pertanto, il suolo è il nodo degli equilibri ambientali".

Nello specifico, la dottoressa Benedetti rilevava, circa l'impatto del mais GM con il terreno, che questo vegetale può raggiungere l'altezza anche di 2 metri e mezzo e il suo apparato radicale altrettanto. Se si hanno 10 ettari, per bonificare l'area bisognerebbe eradicare le piante a mano. Cosa, evidentemente, non fattibile.

Se, invece, lo si trincia e lo si lascia a terra per incenerirlo, non sarà possibile neutralizzare il suo DNA a tre metri di profondità, perché con l'incenerimento si possono interessare 10 centimetri non il resto.

Il rischio, quindi, che il DNA transgenico rimanga fissato al suolo è elevatissimo, tenendo conto che in ambito mediterraneo più del 40 per cento dei terreni è composto di argille.

Se si inseriscono nell'ambiente colture GM si apportano quantità colossali di DNA transgenico.

Ora il trasferimento genico orizzontale (TGO), che è quello che qui interessa, avviene, a differenza di quello verticale, mediante microrganismi. *"Studi recentissimi della professoressa Sorlini, dell'Università di Milano, hanno dimostrato che esistono addirittura delle famiglie, delle popolazioni di batteri che riescono a lisare (scomporre, sciogliere) il frammento di DNA assorbito dalle argille e ad incamerarlo nel proprio DNA, per riveicolarlo successivamente verso altre piante, realizzando potenzialmente un trasferimento tra organismi non compatibili".*

In altre parole, *"se manteniamo dei frammenti di DNA nel suolo, attraverso un batterio questo DNA può trasmettersi anche al mais non transgenico e così il fenotipo transgenico può manifestarsi su mais non transgenico. Sta emergendo che purtroppo questo DNA può rimanere vitale, non criptato nel suolo per «n» anni, cioè un numero di anni indecifrabile (non abbiamo elementi di lungo termine per poter stabilire per quanto tempo può rimanere vitale). Inoltre, questo DNA non solo può trasmettersi tra piante della stessa specie (ad esempio, mais su mais), ma – veicolato dal batterio – può andare ovunque, portando questa modificazione genetica in qualunque altro tipo di organismo che vive nel suolo o sul suolo, come nel caso delle piante".*

Nonostante queste evidenze, il Governo dell'epoca emanava un *decreto legge* (DI 22 novembre 2004, n. 279) con cui veniva permessa la coltivazione di vegetali GM sul territorio nazionale e la relativa sperimentazione in campo aperto. Il DI veniva tramutato in legge (l. n. 5/2005) dal Parlamento. Impugnava tale disciplina la Regione Marche davanti alla *Corte Costituzionale* che, con sentenza n. 116 del 2006, dichiarava illegittima la quasi totalità della legge, ivi compreso l'**articolo 8** che così stabiliva *"per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'art. 4 le colture transgeniche, **ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e sperimentazione, non sono consentite"***. Questo articolo, eccezione compresa, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale indicata, precludendo ogni ricerca e sperimentazione in campo aperto con

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

vegetali GM anche in attuazione del **principio di precauzione** di cui ai “*considerando*” 6 e 8 della più volte menzionata Direttiva 2001/18/CE che secondo il Consiglio di Stato (decisione del 6 febbraio 2015, n. 605, sez. III “*postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa oggetto di divieto o limitazione e gli effetti negativi che si prefigge di eliminare o ridurre* (cfr anche Consiglio di Stato sez. V 10 settembre 2014, n. 4588 e 11 settembre 2014, n. 3563) e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad una attività potenzialmente pericolosa l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr Consiglio di Stato sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525)”

Ma ciò che sino ad ora non è stato posto nella dovuta evidenza o, se si vuole, è stato volutamente ignorato, è il fatto che i giudizi attivati presso la *Corte di Giustizia Ue*, di contestazione della *Decisione del 3 ottobre 2016 del Consiglio di Stato francese*, da parte della *Confederation Paysanne* ed altri, riguardava vegetali ottenuti con il metodo **Clearfield**, che la medesima *Confederazione* sosteneva doversi considerare a tutti gli effetti vegetali GM, come tali da regolare ai sensi della *Direttiva 2001/18/CE* (e succ. mod.).

Questi vegetali risultavano essere la **colza Clearfield**, il **girasole Clearfield** e altri vegetali, tra cui l’**Indivia**, sicuramente ottenuti con metodi non tradizionali, tramite mutagenesi, nonostante le affermazioni contrarie dei costitutori.

Tali ragioni del sindacato francese, sono state condivise dalla *Corte del Lussemburgo* richiamata e, quindi, il **metodo Clearfield** citato (di nuova mutagenesi) **assimilato alla transgenesi**, con cui si ottengono gli OGM, prodotti da regolare come tali.

Ma se gli uomini possono ingannare o essere ingannati, con la natura gli artifici non pagano.

Quando, infatti, il **riso Clearfield** in questione fu introdotto in *Italia* (anno 2006) si disse che si trattava di una varietà che nulla aveva a che fare con gli OGM.

Il suo utilizzo in campo ha, poi, mostrato tutta la sua instabilità e pericolosità.

Ci si riferisce all’evento che tale vegetale trovava una protezione “*innocua*” dalle erbe infestanti, come il **riso crodo**, tramite l’erbicida **Beyond** (a base di *Imazamox*).

Ma con il tempo ci si è accorti che l’**infestante riso crodo** aveva modificato i suoi caratteri di protezione divenendo anch’esso resistente a tale erbicida, dimostrando, con ciò, **che la modifica genetica indotta dall’uomo risultava in tutto e per tutto simile a quella degli OGM.**

Si è cercato di rimediare introducendo il riso Provisia (sempre ottenuto tramite *mutagenesi*) ricorrendo ad un nuovo erbicida: il **Verresta** (a base di *cycloxydim*) per distruggere

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892

Mob.: (+39) 339.7714893

Email: info@europeanconsumers.it

PEC: europeanconsumers@pec.it

Web: <http://www.europeanconsumers.it>

il *riso crodo* e i *giavoni*, ma sembra che questa resistenza si sia trasferita di nuovo al *riso crodo* e ai *giavoni* che si vogliono eliminare.

Al presente il GIRE (Gruppo Italiani di lavoro sulla Resistenza agli Erbicidi), suggerisce di variare le tecniche di semina ed impiegare la tecnica della falsa semina con l'applicazione del "**glifosato**", usato come erbicida, micidiale per la salute umana ed animale e l'ambiente, indispensabile nella coltivazione degli OGM.

In concreto, i terreni sono inquinati e non si sa come venirne fuori se non moltiplicando gli erbicidi e gli esperimenti sempre a scapito del prodotto vegetale, del suolo e della loro salubrità.

Peraltro, in merito, non si possono ignorare le dichiarazioni davanti alla *XIII Commissione Agricoltura della Camera*, espresse in data *14 dicembre 2010*, dalla massima organizzazione sindacale agricola nazionale, la **Coldiretti**, qui di seguito riportate:

*"Un altro aspetto che occorre considerare in relazione alla materia in oggetto (Agrofarmaci) è la questione della **tecnologia Clearfield**, di cui la BASF (multinazionale operante, tra le altre cose, nella produzione e commercializzazione di varietà geneticamente modificate) è leader. Si tratta di una **tecnica di mutagenesi**, che induce, nelle varietà vegetali a cui è applicata, la resistenza agli erbicidi. Ad oggi, in Italia, sono commercializzate due varietà di riso Clearfield - da parte di due sole organizzazioni - che rappresentano una quota di mercato importante, se si considera che nel 2010, sono state certificate e vendute 210 tonnellate della varietà LIBERO e 420 tonnellate della varietà SIRIO. Si tratta di una tecnologia che è stata applicata anche per il **mais**, la **colza**, il **frumento** ed il **girasole**.*

*E' importante considerare che, tale tecnologia, non ricadendo nel campo di applicazione della normativa sugli organismi geneticamente modificati (OGM), **non richiede alcuna forma di autorizzazione né di valutazione del rischio per la commercializzazione dei prodotti che la contengono, al pari delle sementi tradizionali**. Questo, nonostante che dal mondo scientifico provengano pareri i quali ne evidenziano la pericolosità, per esempio, in ordine alla migrazione della resistenza ad altre varietà e specie, comprese le piante infestanti.*

*A parte gli aspetti legati alla tutela ambientale ed alla salute umana, vi sono anche altre caratteristiche della **tecnologia Clearfield** che l'accomuna alle varietà geneticamente modificate. Si fa riferimento alle **prerogative contrattuali**, in virtù delle quali tali prodotti sono **immessi nel mercato ...**".*

Ora con la nuova legge (art. 9bis, cit.) siamo in attesa di aggiungere inquinamenti ad inquinamenti con buona pace del consumatore ai quali è stata sottratta quella sovranità alimentare tanto osannata da risultare inserita anche nella nuova denominazione del Ministero dell'Agricoltura di un tempo.

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

In conclusione, è assurdo approvare una legge per ammettere la sperimentazione in campo aperto di vegetali ottenuti tramite mutagenesi NBT e/o TEA quando per 18 anni queste sperimentazioni sono state condotte con esito disastroso come rilevato.

In realtà la nuova legge serve solo a coprire il fatto compiuto di un inquinamento già consumato con i vegetali Clearfield e a cercare di sanare ciò che non può essere sanato.

Se si fermano le produzioni OGM e simili (NBT e/o TEA) si fermano anche le acquisizioni di chi vorrebbe trasformare l'Italia in un'unica distesa di vegetali GM e simili, estromettendo, di fatto, tutti gli altri tipi di vegetali convenzionali e biologici e, in concreto, tutti coloro che non sono in grado di resistere economicamente agli interessi delle multinazionali che operano a livello mondiale con enormi capitali e profitti, acquisendo in ogni dove, con facilità irrisoria e poca spesa, le terre migliori, per arrivare a controllare le stesse scelte politiche nazionali e comunitarie in ambito agricolo come, purtroppo, sembra stia avvenendo anche al presente, se si parla con insistenza di superare la Direttiva 2001/18/CE e il suo dettato, definito obsoleto per quanto concerne la disciplina degli OGM e simili, ovvero non in linea con le più recenti scoperte scientifiche in ambito agronomico.

Tuttavia, su questo dibattito in atto, relativo ai nuovi prodotti NBT e/o TEA, è necessario far notare che il sistema di modifica di questi vegetali non è affatto preciso come si pretende.

Ricerche autorevoli e numerose hanno, infatti, provato che l'azione del "taglia e incolla" del DNA per introdurre il *gene* desiderato non si limita alla sequenza bersaglio prescelta, ma inserisce, unitamente alle modifiche desiderate, anche *alterazioni non volute*, della struttura cromosomica in siti diversi dal bersaglio.

Si arriva a dare origine a proteine *tronche* e *anomale*, dagli effetti tossici e/o allergenici imprevedibili, con ulteriori conseguenze patogene.

In altri termini, *i geni presupposti come gli unici determinanti delle caratteristiche dell'organismo, sono trattati come agenti isolati e autonomi* dal contesto del genoma e dell'ambiente in cui l'organismo vive.

Ma il DNA è un sistema dinamico che funziona in modo reversibile in risposta alle condizioni e agli stimoli ambientali; ossia, è un sistema aperto e interattivo che si mantiene grazie all'equilibrio esistente tra tutti i suoi elementi genetici (DNA + RNA + proteine), modificando il quale si creano inevitabilmente squilibri non controllabili e costantemente instabili, dannosi sia per la salute umana ed animale, sia per le aree coltivabili, sia per l'ambiente circostante e per gli ecosistemi in generale.

Realtà, questa, ben evidenziata dall'art. 26 *quater* del Dlgs 8 luglio 2003, n. 224, quando ammette che uno Stato comunitario possa vietare la coltivazione di OGM (e di vegetali agli stessi assimilabili come i nuovi NBT e i vegetali TEA) in ragione di una impossibile coesistenza tra

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

gli OGM e non i OGM dovuti a motivi di ordine orografico (come è per l'Italia) e alla necessità di tutelare, oltre la salute umana ed animale, anche la diversità della produzione agricola (biologica e convenzionale), la biodiversità, l'integrità dell'ambiente, l'uso del suolo, il mantenimento della terra in condizioni agronomiche salubri (art. 2, Reg. CE n. 1782/2003 e Direttiva n. 2001/18 CE, citata, compreso, della stessa, il "considerando" n. 22).

Circa la **sperimentazione in campo aperto**, di cui all'art. 9bis in questione, si fa rilevare ancora che l'eventuale legge nazionale che dovesse ammetterla, risulterebbe in aperto contrasto con il nuovo dettato dell'**articolo 9 della Costituzione**, introdotto nell'Ordinamento con legge costituzionale n. 1, dell'11 febbraio 2022 (ved. G. U. del 22/2/2022, s. g., n.44) il cui articolo 1 dispone: "all'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"".

Divieto rafforzato dalla modifica anche dell'**articolo 41** della citata Costituzione introdotta dall'articolo 2 della legge costituzionale, n. 1, del 2022, per il quale:

"All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni

a) al secondo comma, dopo la parola: "danno" sono inserite le sequenti: "alla salute, all'ambiente";

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e ambientali".

Bisogna, altresì, precisare, in merito, che la teoria dei "controlimiti", elaborata dalla nostra Corte Costituzionale, postula l'intangibilità dei principi supremi e dei diritti fondamentali dello Stato in quanto nucleo duro che ne plasma l'identità.

In altre parole, il carattere inderogabile di tali principi e diritti deve prevalere sia sulle fonti sovranazionali (comprese quelle comunitarie e quelle contenute nella carta europea dei diritti dell'uomo, CEDU), sia sulle fonti interne di rango primario e in sede di revisione costituzionale.

Specifica, in particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza del 22 ottobre 2014, n. 238:

"non vi è dubbio che i principi fondamentali dell'Ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un "limite" all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute ed operano quali "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007).

Essi rappresentano, in sostanza, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)".

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

Teoria dei “controlimiti” accolta anche dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, perché l'Italia e gli altri Paesi UE, con i trattati comunitari, non hanno rinunciato a tutta la loro sovranità legislativa ma a parte di essa.

Da ultimo, appare necessario richiamare, ad ulteriore conferma di quanto sopra sulla tutela della salute umana ed animale, anche il dettato del “considerando” n. 22 della citata Direttiva 2001/18/CE, che recita: “ **è opportuno tener particolarmente conto della questione dei geni della resistenza agli antibiotici nell'effettuare la valutazione del rischio degli OGM contenenti siffatti geni**”.

Si vuole, con ciò, evidenziare il rischio per la salute pubblica derivato dall'utilizzo degli antibiotici per proteggere gli allevamenti animali di alta e bassa corte, alimentati con mangimi GM (in tutta la UE, Italia compresa) che, detti OGM, privano di ogni efficacia, trasferendo, nel contempo, questa resistenza agli antibiotici, al consumatore umano che delle loro carni si ciba, con ulteriori possibili effetti negativi osservati con la pandemia/endemia in atto, evidenziati anche dal Regolamento (Ue) n. 1043/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che nel 12° “considerando” così precisa: “La COVID-19 è una malattia complessa che incide su molti processi fisiologici. Potenziali trattamenti e vaccini sono attualmente in fase di sviluppo. Alcuni dei vaccini in fase di sviluppo contengono virus attenuati o vettori vivi, che possono rientrare nella definizione di OGM”.

In altre parole, si cura il COVID-19 anche con gli antibiotici che, tuttavia, gli OGM utilizzati per realizzare i vaccini rendono inutili ed inefficaci e/o, se si vuole, dannosi per la contestuale distruzione, nel malato, di molte difese immunitarie naturali dal medesimo possedute.

Aggiungasi, a completamento di quanto precede, che la stessa Presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, in un incontro a Roma (a Villa Pamphili) con il Presidente del Consiglio dell'epoca, Mario Draghi, del 21 maggio 2021, riteneva necessario sostenere una dichiarazione sottoscritta da 26 scienziati di tutto il mondo in cui, tra l'altro, si affermava, per contrastare future pandemie e il persistere di focolai endemici: “l'approccio “One Health”, che riconosce i legami tra salute delle persone e degli animali, è alla base della nascita di un nuovo gruppo di esperti di OMS e FAO per affrontare l'emergenza delle malattie zootecniche, considerando che tre quarti di tutte le malattie infettive emergenti hanno origine negli animali e arrivano all'uomo attraverso un “salto di specie”, ivi comprese: Influenza aviaria, Mers, Ebola, Zika, Covid (ved. “Avvenire” 22 maggio 2021, pag. 9).

Timori, questi, non infondati se lo stesso “Avvenire”, in data 24 maggio 2023 (pag. 15), poteva informare che il tasso di contagio di una nuova variante del COVID-19, Omicron (denominata **Xbb**), è passata, in Cina, dallo **0,2%** di metà febbraio, al **74,4%** di fine aprile, per arrivare all'**83,6%** di inizio maggio, e la Cina non è certo l'ultimo Paese a coltivare, consumare ed esportare vegetali GM.

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

Tanto premesso, questa Associazione di categoria di consumatori, **European Consumers**, resta sgomenta, si ripete, nel rilevare la approvazione, da parte del *Senato della Repubblica*, dell'art. 9bis cit.

In sostanza, non si comprende come una sperimentazione su vegetali in campo aperto (nuovi NBT e/o TEA), che la *Corte di Giustizia UE* ha parificato agli OGM (ved. sentt. del 25 luglio 2018, causa C-528/16 e del 7 febbraio 2023, causa C-688/21), che dovrebbe durare anni per verificare possibili: la **coesistenza** con i vegetali non OGM (*convenzionali e biologici*) e **non inquinati irreversibilmente i terreni agricoli e l'ambiente**, possa qualificarsi urgente, tanto più quando, come nel nostro caso, in aderenza al **principio di precauzione** (di cui alla Direttiva 2001/18/CE), queste sperimentazioni si possono effettuare in altri Paesi dove la coltivazione dei citati vegetali (nuovi NBT e/o TEA) è ammessa e/o è stata attivata.

In concreto, si ha l'impressione che questa urgenza (di sperimentare sul suolo nazionale gli indicati vegetali inquinandolo irreversibilmente) sia solo nella mente di chi rappresenta gli interessi di gruppi economici sparuti e potenti che nulla hanno a che fare con gli interessi degli elettori e della collettività nazionale.

Nella "Lettera ad una professoressa" don Milani, considerando i giovani analfabeti di montagna dimenticati dalle *Istituzioni*, così annotava: "Se si perdono loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. E' un ospedale che cura i sani e respinge i malati".

Similmente, se la massima *Istituzione nazionale*, il **Parlamento**, eletto per "*curare*" gli ultimi e distribuire ai medesimi *Giustizia*, ignora i loro vitali interessi e si mette a proteggere e a "*curare*" i potenti e i loro interessi, tradisce il mandato ricevuto e abusa del potere ottenuto.

Stiamo, in altre parole, assistendo al tentativo di pochi, per di più stranieri, di impadronirsi del controllo della catena alimentare e dell'agricoltura italiane (con progetti di respiro mondiale) attraverso lo strumento degli OGM (e assimilati) e la contaminazione delle filiere convenzionali e biologiche una volta introdotti gli stessi nel territorio (temi completamente assenti dal dibattito politico parlamentare nascosti alla generalità dei cittadini) perché, come nel 1970 affermava il Segretario di Stato USA, Henry Kissinger, "*chi controlla le fonti di energia controlla una nazione, ma chi controlla il cibo controlla il mondo*".

Da tutto ciò, al di là di ogni amarezza e delusione, si ricava una sola conclusione: non è più operante di fatto l'**art. 44** della nostra *Costituzione* (in connessione con gli articoli 9, 32 e 41 sulla salvaguardia della salute umana ed animale e della salubrità dell'ambiente) che, applicato nel concreto, tanta gloria seppa dare ai padri fondatori della Repubblica e ai promotori della riforma agraria, per il quale "*al fine di conseguire il **razionale sfruttamento del suolo** e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, **promuove ed impone la***

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

In sostanza, in un giorno qualsiasi, di un mese qualsiasi, di un anno qualsiasi, con inopinate scelte, per ottenere non meglio precisati vantaggi, si sta per svendere al tavolo verde della politica l'intero territorio agricolo nazionale.

Non resta che sperare che la **Camera dei Deputati** sopprima, in seconda lettura, tale disposizione e che il **Presidente della Repubblica**, contrario ai c. d. provvedimenti urgenti *“omnibus”* (in aderenza al dettato costituzionale), **rinvii alle Camere il provvedimento eventualmente approvato**, per l'**assenza eclatante** di ogni asserita urgenza e giustificazione in un periodo, come l'attuale, in cui di sicurtà non si può certo parlare e **per la presenza di disposizioni** (art. 9bis) **in contrasto evidente con gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione**.

Urgenza, peraltro, contraddetta anche dal contenuto della stessa norma qui considerata (art. 9bis, cit.) che si pone come provvisoria *“in attesa dell'adozione da parte della Ue di una disciplina organica in materia”*, che potrebbe anche non ammettere la sperimentazione in campo aperto dei richiamati vegetali, ritenuta, invece, certa e sicura dall'articolo 9bis cit., tanto da regolarla anticipatamente.

In conclusione, questa Associazione di categoria, **European Consumers**, ritiene necessario che:

- La **Camera dei Deputati**, in seconda lettura, sopprima il dettato dell'articolo 9bis in parola approvato dal Senato;

- il **Presidente della Repubblica**, ove tale articolo 9bis venga approvato, rinvii alle Camere il provvedimento per l'**assenza eclatante della asserita urgenza** in merito e la **presenza di un contrasto evidente** di detto articolo 9bis con gli **articoli 9, 32 e 41 della Costituzione**;

- sia impedita ogni coltivazione di OGM e NBT in Italia in campo aperto, anche se attivata per fini sperimentali e/o sanitari ex Regolamento (UE) n. 1043 del 2020;

- sia proibita la coltivazione di tutti i vegetali prodotti con il metodo *Clearfield* (riso, mais, colza, frumento, girasole, ecc.) sul suolo nazionale, cancellando la loro iscrizione dal Registro Nazionale delle varietà convenzionali;

- sia favorita la pubblicità aperta, in ogni sede, contraria all'uso, introduzione, coltivazione e produzione, anche come mangime animale, degli OGM (e prodotti analoghi TEA o NBT), all'occorrenza anche tramite comunicazioni radiotelevisive.

Il Presidente
Agr. Dott. Marco Tiberti